

37.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

I N D I C E

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|--|------|
| Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni) | 771 | Risoluzione e interrogazioni (Annunzio) | 773 |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento) | 773 | Missioni vevoli nella seduta del 19 luglio 1994 | 769 |
| Disegni di legge (Assegnazione a Commis- sione in sede referente) | 770 | Nomina ministeriale (Comunicazione) | 773 |
| Disegno di legge di conversione n. 684: | | Proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale (Annunzio) | 770 |
| (Articolo unico) | 747 | Proposte di legge: | |
| (Modificazioni apportate dalla Commis- sione) | 747 | (Adesione di un deputato) | 770 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) | 751 | (Annunzio) | 769 |
| (Emendamenti, subemendamenti ed arti- coli aggiuntivi) | 754 | (Ritiro) | 770 |
| | | ERRATA CORRIGE | 773 |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1994,
N. 357, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI
PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DEL-
L'OCCUPAZIONE, NONCHÉ PER RIDURRE GLI ADEMPI-
MENTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE (684)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

d-ter) iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;

d-quater) iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;

d-quinquies) iniziano un'attività nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progetta-

zione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;

d-sexies) iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992 »;

al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: « componenti negativi » sono inserite le seguenti: « di reddito »; al terzo periodo, le parole: « il limite di lire 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « , nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere d-bis), d-ter), d-quater) e d-sexies), per le quali il limite è fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse presentino i requisiti di cui al comma 1. In tal caso l'imposta sostitutiva

è dovuta per intero da ciascuna persona fisica partecipante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. I soggetti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva non possono comunque essere considerati a carico agli effetti del comma 4 dell'articolo 12 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai soggetti che esercitano, a qualsiasi titolo, attività produttive già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o vi subentrano;

b) alle persone fisiche che, nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano partecipato alle forme associate di cui all'articolo 5 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle aziende coniugali non gestite in forma societaria ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « assumendo » sono inserite le seguenti: « , nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei due successivi, »; dopo la parola: « compete » sono inserite le seguenti: « per tali periodi »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Concorrono a formare la base occupazionale di cui al comma 1 anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o

in mobilità, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro »;

al comma 2, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e spetta limitatamente ai periodi retributivi in relazione ai quali tale incremento occupazionale si verifichi »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta, ferme restando le condizioni previste dal presente articolo, spetta anche sui redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero, esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché i soggetti siano residenti nel territorio dello Stato »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, tuttavia, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il credito d'imposta non utilizzato alla data del 31 dicembre 1996 può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti di ritenute e dei pagamenti di imposte successivi a tale data.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano per le assunzioni dei soggetti che siano stati posti dal precedente datore di lavoro nella situazione prevista alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 al fine di consentire a chi effettua l'assunzione di fruire del credito d'imposta ».

All'articolo 3:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « precedenti a quelli » sono sostituite dalle

seguenti: « precedenti a quello »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo »;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: « di nuovi impianti, » sono inserite le seguenti: « il completamento di opere sospese, »; e dopo le parole: « di beni strumentali nuovi » sono aggiunte le seguenti: « anche mediante contratti di locazione finanziaria ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: « di borsa, o degli altri mercati regolamentati » sono sostituite dalle seguenti: « di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani ».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni » sono sostituite dalle seguenti: « di borsa in Italia, o degli altri mercati regolamentati italiani, con emissione di nuove azioni, in una percentuale minima non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto della società »; e le parole: « 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1997 ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « collegati alla dichiara-

zione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31 dicembre 1984 »;

al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici »;

al comma 2, dopo le parole: « sono abrogati » sono inserite le seguenti: « l'articolo 2 della legge 12 novembre 1949, n. 996, l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, ».

All'articolo 7:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

al comma 3, le parole: un cinquantesimo » sono sostituite dalle seguenti: « un centesimo »; e le parole da: « , a condizione » fino alla fine del comma sono soppresse;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta”.

4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata rego-

lare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (Modificazioni al codice civile e ad altre disposizioni in materia di scritture contabili). — 1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

“ART. 2216. — (Contenuto del libro giornale). — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa”.

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

“L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette”.

3. L'articolo 2218 del codice civile è sostituito dal seguente:

“ART. 2218. — (Bollatura e vidimazione facoltative). — L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'articolo 2215 gli altri libri da lui tenuti”.

4. All'articolo 2220 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti”.

5. L'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile è sostituito dal seguente:

“I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressi-

vamente in ogni pagina, bollati in ogni foglio e vidimati a norma dell'articolo 2215”.

6. Al primo comma dell'articolo 2435 del codice civile, dopo le parole: “ufficio del registro delle imprese” sono inserite le seguenti: “o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”.

7. All'articolo 85 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'indicazione degli atti soggetti a tassa, il numero 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine”;

b) nella nota 1, le parole: “agli indicati articoli” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2215”.

8. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, è abrogato.

9. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2220 del codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applicano a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per la conservazione su supporti di immagini delle scritture e dei documenti di cui al presente comma.

ART. 7-ter. — (Disposizioni in materia di sanzioni) — 1. Le violazioni degli obblighi soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7-bis, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non producono effetti anche ai fini dell'appli-

cazione delle sanzioni, comprese quelle penali, in deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Qualora le violazioni abbiano dato luogo ad accertamenti non divenuti definitivi, la disposizione del periodo precedente si applica a condizione che il contribuente effettui, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, il versamento di un decimo del minimo dovuto, maggiori imposte comprese, con un massimo di lire 10 milioni per ciascun periodo d'imposta cui le violazioni stesse si riferiscono. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso di somme pagate a titolo di sanzioni o di interessi ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. (Copertura finanziaria). — 1. — Agli eventuali oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto, valutati nella misura massima di lire 400 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive).

1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:

a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) sono portatori di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attività commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera il limite di lire 300 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui è stato superato e per lo stesso anno il contribuente è tenuto alla contabilità semplificata.

3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attività.

ARTICOLO 2.

(Premio di assunzione).

1. Alle società ed enti privati, alle imprese e agli esercenti arti e professioni che incrementano la base occupazionale dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato assumendo soggetti al primo impiego ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), compete un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al comma 1 assunti in aumento rispetto alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al calcolo non concorre la parte di reddito, ragguagliato al periodo di lavoro nell'anno, che eccede 30 milioni di lire per dipendente.

3. Il credito d'imposta compete per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due periodi successivi.

ARTICOLO 3.

(Detassazione del reddito d'impresa reinvestito).

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quelli in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo.

2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi

impianti, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

ARTICOLO 4.

(Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa, o degli altri mercati regolamentati, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata se, all'atto della riscossione, ne è fatta richiesta dalle persone fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 5.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate).

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa, o degli altri mercati regolamentati, con emissione di nuove azioni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta per l'ammissione, non supera 500 miliardi di lire. La riduzione si applica per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 6.

(Soppressione di adempimenti superflui).

1. Sono soppressi gli obblighi di:

a) tenuta del repertorio annuale della clientela;

b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori;

c) tenuta dei conti individuali dei sostituti d'imposta;

d) tenuta del registro dei codici meccanografici.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 3, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, l'articolo 13, commi 7, 7-bis e 8-*quater*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e gli articoli 14, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ARTICOLO 7.

(Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali).

1. Le vidimazioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile non rilevano ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi.

2. Le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La conservazione su supporti di immagini è effettuata secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.

3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre

1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un cinquantesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione, a condizione che:

a) sia comunque possibile identificare le parti;

b) la natura, la qualità e la quantità, indicata in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo.

4. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: « è ammesso » fino alla fine del comma.

ARTICOLO 8.

(Soppressione di tasse e diritti).

1. È soppresso l'obbligo del pagamento:

a) della tassa di concessione governativa sull'autorizzazione alla detenzione di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione di freddo;

b) dei diritti di verifica periodica dei pesi e delle misure;

c) dei diritti di verifica prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

d) dei diritti di verifica prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare.

2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 47 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, gli articoli 15 e 20 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, la annessa tariffa, allegato

B, e successive modificazioni, e le tabelle annesse al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

ARTICOLO 9.

(Abrogazione).

1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle del presente decreto.

ARTICOLO 10.

(Interpretazione autentica in materia di contributi agricoli unificati).

1. Le disposizioni di cui al comma 29 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpretano nel senso che la loro applicazione decorre dal 1° ottobre 1993.

ARTICOLO 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Regime fiscale per nuove iniziative).

1. Le imprese artigiane iscritte all'albo previsto dalle leggi 25 luglio 1956, n. 860, e 8 agosto 1985, n. 443, le imprese auto-

rizzate all'esercizio dell'attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, gli esercenti imprese di servizi nonché gli esercenti arti e professioni che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 20 milioni di lire, sono esentati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

2. L'imposta sul valore aggiunto dovuta dai contribuenti di cui al comma 1 è forfettizzata in misura pari ai seguenti importi, per ogni milione o frazione di milione, che formano il volume d'affari:

a) imprese artigiane, imprese di servizi e prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali e assimilati, commercianti e assimilati, intermediari e rappresentanti di commercio: lire 80.000;

b) esercenti arti e professioni: lire 120.000.

3. Per i contribuenti di cui al comma 1, le modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sono semplificate come segue:

a) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;

b) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

c) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate e conservate a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. Se nel corso dell'anno il limite di cui al comma 1 è superato, le disposizioni di cui al presente articolo cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato.

5. L'importo indicato al comma 2 deve essere versato dai contribuenti entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 febbraio per le operazioni registrate rispettivamente il primo, secondo, terzo e quarto trimestre. Nell'attestato di versamento relativo al quarto trimestre deve essere indicato, in apposita sezione all'uopo predisposta, il volume d'affari annuo, il totale acquisti e importazioni e il codice d'attività.

6. I contribuenti di cui al comma 1 che hanno solo redditi derivanti dalla attività imprenditoriale, commerciale e professionale sono esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora optino per il sistema di forfettizzazione di cui al comma 7.

7. Per i contribuenti di cui alla lettera a) del comma 2 l'imposta sui redditi dovuta è forfettizzata in misura pari all'8 per cento del volume d'affari e il contributo per il Servizio sanitario nazionale in misura pari al 2,8 per cento del volume d'affari. Per i contribuenti di cui alla lettera b) del comma 2 le percentuali di forfettizzazione sono pari al 12 per cento per l'imposta sui redditi e al 4,2 per cento per il contributo per il Servizio sanitario nazionale. L'imposta sui redditi determinata ai sensi del presente comma è diminuita delle detrazioni d'imposta previste per i carichi di famiglia.

8. Il versamento delle imposte e contributi di cui al comma 7 è effettuato secondo le modalità ed entro i termini previsti per i versamenti dell'imposta sui redditi e del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

9. Per gli anni 1994, 1995 e 1996 i limiti di volume d'affari di cui al comma 1 sono raddoppiati in relazione alle iniziative produttive intraprese da:

a) soggetti che avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) soggetti che fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

c) soggetti che sono disoccupati ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) soggetti handicappati ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) soggetti che iniziano un'attività nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9;

f) soggetti che iniziano un'attività nel settore dell'agricoltura naturale, biologica o biodinamica;

g) soggetti che iniziano un'attività nel campo della raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti;

h) soggetti che iniziano un'attività per la produzione di prodotti ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al regolamento CEE 23 marzo 1992, n. 808.

10. Nelle liste selettive emesse annualmente nell'ambito dei programmi di accertamento dovrà essere inserita una quota adeguata di nominativi di contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo.

1. 3.

Visco, Cennamo, Campatelli, Turci, Agostini, Brunale, Manca, Mariani, Magda Neri, Sitra, Vannoni.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: integrazione salariale inserire la seguente: straordinaria.

1. 4.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi, Garavini, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'imposta sostitutiva è pari a un milione di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 2 milioni di lire per il secondo anno e a 3 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalità relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di impresa, arte e professione, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi relativa all'esercizio di impresa, l'imposta sul patrimonio netto delle imprese e il contributo per il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquistati o detenuti in locazione finanziaria, supera il limite di cento milioni di lire; non si applica ai soggetti obbligati alla emissione dello scontrino fiscale che superino il volume di affari previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di 120 milioni; non si applica altresì alle imprese ed esercenti arti e professioni che superino il volume d'affari di lire 360 milioni. Il superamento anche di uno solo dei limiti previsti comporta la decadenza del regime fiscale sostitutivo per l'anno solare successivo a quello in cui l'evento si sia verificato. L'imposta sostitutiva viene progressivamente aumentata al raggiungimento dei seguenti scaglioni di volumi di affari:

a) venti per cento per volumi di affari da lire 120 milioni a 200 milioni;

b) cinquanta per cento per volumi di affari da lire 200 milioni a 300 milioni;

c) cento per cento per volumi di affari da lire 300 milioni a 360 milioni.

1. 5.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1. 6.

Pinza, Castellani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: mediante formale domanda riportante il visto istruttorio del sindaco del comune di residenza.

1. 7.

Manca, Cennamo.

Al comma 3-quater, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: o esercitano attività che rappresentino scorporo di attività già presenti in altre imprese.

1. 8.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Le entrate quantificate annualmente nel triennio in relazione al regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive confluiscono aggiuntivamente e per una quota del 50 per cento sulla dotazione complessiva per i trasferimenti a favore degli enti locali.

* 1. 9.

Turci, Manca, Visco, Agostini,
Brunale, Cennamo, Mariani,
Magda Negri, Sitra, Vannoni.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Le entrate quantificate annualmente nel triennio in relazione al regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive confluiscono aggiuntiva-

mente e per una quota del 50 per cento sulla dotazione complessiva per i trasferimenti a favore degli enti locali.

* 1. 12.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. L'imposta sostitutiva è per il 30 per cento di competenza del comune dove ha sede l'impresa, tramite accredito della quota parte riversata dall'erario alla tesoreria comunale.

1. 1.

Malvezzi, Molgora, Arrighini,
Roscia.

Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

3-quinquies. L'imposta sostitutiva è per il 25 per cento di competenza del comune dove ha sede l'impresa, tramite accredito della quota parte riversata dall'erario alla tesoreria comunale.

1. 10.

Ballaman.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva verranno stabilite mediante decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 30 settembre.

1. 2.

Molgora, Barra.

Dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:

3-quinquies. Ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale il reddito di riferimento per le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale sostitutivo è costituito dal reddito minimo previsto per

il contributo di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli artigiani e commercianti, ridotto al 50 per cento.

1. 11.

Molgora.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che avviano iniziative produttive ai sensi dell'articolo 1, hanno diritto, a richiesta, alla corresponsione anticipata, in un'unica soluzione, ed a valore attuale, del trattamento di integrazione salariale. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in lire 500 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

1. 01.

Visco, Turci, Agostini, Boselli,
Brunale, Cennamo, De Be-
netti, Mariani, Manca, Magda
Negri, Sitra, Vannoni, Inno-
centi.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Alle società ed enti privati inserire le seguenti: agli enti di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) e d), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. 2.

Turci, Visco, Agostini, Boselli,
Brunale, Cennamo, De Be-
netti, Manca, Mariani, Magda
Negri, Sitra, Vannoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alle imprese inserire le seguenti: ed alle imprese di proprietà pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.

2. 3.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con contratto a tempo indeterminato inserire le seguenti: e nel rispetto delle retribuzioni minime contrattuali.

2. 4.

Visco, Turci, Agostini, Brunale,
Cennamo, Manca, Mariani,
Magda Negri, Sitra, Vannoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al primo impiego inserire le seguenti: o che comunque non abbiano maturato una anzianità contributiva superiore alle ventisei settimane.

2. 1.

Pinza, Castellani, Turci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettere b), c) e d), inserire le seguenti: o che abbiano già prestato lavoro con contratti a termine e risultino disoccupati.

2. 5.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Il credito d'imposta è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti durante il periodo d'imposta ai soggetti di cui al comma 1 assunti nel periodo stesso, fino a concorrenza di numero di assunti pari all'incremento occupazionale medio realizzato nel periodo ed entro il limite, per ciascun dipendente, di 30 milioni di lire.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Il credito

d'imposta compete per l'incremento occupazionale medio realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello in cui il credito viene fatto valere, per ciascuno dei periodi d'imposta compresi nel triennio 1994-1996. L'incremento occupazionale medio di ciascun periodo d'imposta si calcola con riferimento alla base occupazionale in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, come media delle variazioni positive e negative della base occupazionale verificatesi nel periodo, ponderate con la durata delle stesse.

2. 6.

Turci, Visco, Agostini, Boselli,
Brunale, Cennamo, De Be-
netti, Manca, Mariani, Magda
Negri, Sitra, Vannoni.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non è ammesso se l'impresa interessata gode già di altre forme di riduzione degli oneri contributivi o di erogazioni di incentivi quali quelle previste dalle leggi 29 dicembre 1990, n. 407, 23 luglio 1991, n. 223, e dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che non siano quelle previste a favore delle imprese site nel mezzogiorno.

2. 7.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-quater. Il riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

2. 8.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

3-*quater*. Il personale assunto a tempo indeterminato sul quale matura il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non potrà essere licenziato se non per colpa del dipendente seguendo le procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le norme previste dal citato articolo 7 si applicano nei confronti di tutti i datori di lavoro che usufruiscono o abbiano usufruito dei benefici fiscali di cui al presente articolo ancorché non inclusi nel campo di applicazione delle norme della legge 20 maggio 1970, n. 300, dall'articolo 35 della legge medesima.

2. 9.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-*bis*.

(Soggetti esclusi dal premio di assunzione).

1. I benefici di cui all'articolo 2 non si applicano nel caso di assunzioni da parte di società ed enti privati, imprese ed esercenti di arti e professioni, che nei dodici mesi precedenti abbiano licenziato lavoratori con le medesime mansioni di quelli che dovrebbero essere assunti, o che per tali lavoratori abbiano chiesto ed ottenuto il trattamento di cassa integrazione o la collocazione in mobilità.

2. I benefici di cui all'articolo 2 non si applicano neppure alle imprese che appartengano allo stesso settore di attività e che abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelle che si trovano nella situazione di cui al comma 1 del presente articolo.

2. 01.

Malan.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: È escluso dall'imposizione del red-

dito d'impresa il 50 per cento con le seguenti: L'imposizione sul reddito d'impresa è sospesa per un ammontare pari al 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il saldo attivo risultante dalla sospensione ai sensi del comma 1 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2-*ter*. Per le società di capitali la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

2-*quater*. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

2-*quinqües*. Ai fini del comma 2-*quater*, si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della riserva abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. 4.

Turci, Visco, Agostini, Brunale,
Cennamo, Manca, Mariani,
Magda Negri, Sitra, Vannoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in eccedenza fino alla fine del periodo con le seguenti: . Qualora il reddito di impresa nel periodo di imposta considerato sia inferiore alla deducibilità concessa la parte residua può essere utilizzata nel periodo di imposta successivo ma non oltre.

3. 1.

Pinza, Castellani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni dell'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. 2.

Pinza, Castellani.

Sopprimere il comma 1-bis.

3. 5.

Pinza, Castellani.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura, classificati nel gruppo B, nel gruppo C (esclusi i beni classificati come C/1) e nel gruppo D dal decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988.

3. 6.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: immobiliare con le seguenti: in beni immobiliari, anche non di nuova costruzione.

3. 7.

Pinza, Castellani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I fabbricanti, titolari di attività industriali a rischio di incidenti rilevanti

individuare dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se documentano l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. 3.

De Benetti, Mattioli.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta).

1. Per le società ammesse alle quotazioni di borsa o degli altri mercati regolamentati, la ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti è applicata nella misura del 12,50 per cento.

2. Nel caso in cui la ritenuta è prevista a titolo di acconto sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'applicazione del comma 3, le persone fisiche debbono farne richiesta all'atto della riscossione.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione è deliberata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 1.

Pinza, Castellani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa ritenuta di imposta del 12,50 per cento si applica, su richiesta delle persone fisiche, all'atto della riscossione degli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative ammesse alle quotazioni di borsa o degli altri mercati regolamentati.

4. 2.

Pinza, Castellani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il percipiente contestualmente dovrà altresì versare al Servizio sanitario nazionale il 5,6 per cento dei dividendi percepiti comprensivi del credito d'imposta ad essi attribuibile.

4. 3.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

ART. 5.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 5. 1.

Sostituire le parole: nei periodi di imposta successivi con le seguenti: nei due periodi di imposta successivi.

0. 5. 1. 1.

Pinza, Castellani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Riduzione sul reddito delle persone giuridiche per le società quotate).

1. Per le società ammesse alla quotazione di borsa o degli altri mercati regolamentati con emissione di nuove azioni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1996, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta di 16 punti percentuali, se il valore del patrimonio netto, risultante dalla certificazione peritale richiesta dal regolamento CONSOB n. 4088 del 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1989, non supera 1.000 miliardi di lire. La riduzione si applica nel periodo di imposta in corso alla data di ammissione alla quotazione e nei periodi di imposta successivi.

5. 1.

Pinza, Castellani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: minima.

5. 3.

Pinza, Castellani.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le disposizioni dell'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. 2.

Pinza, Castellani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le società di cui al comma 1 in caso di distribuzione di dividendi inerenti ad utili conseguiti nei periodi d'imposta in cui ha avuto applicazione la riduzione dell'aliquota IRPEG non sono soggette alla maggiorazione di conguaglio di cui agli articoli 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il credito d'imposta previsto in nove sedicesimi dall'articolo 14 del predetto testo unico viene ridotto a sette sedicesimi.

5. 4.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Il risparmio di imposta risultante dalla riduzione di cui al comma 1 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

1-ter. Per le società di capitali la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e

terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

1-quater. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma *1-bis* ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

1-quinquies. Ai fini di cui al comma *1-quater* si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della riserva abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

5. 5.

Visco, Turci, Agostini, Brunale,
Cennamo, Manca, Mariani,
Magda Negri, Sitra, Vannoni.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni per favorire gli scambi culturali ed economici con Paesi esteri).

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)* e *b)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore di associazioni culturali costituite da almeno cinque anni che in base all'atto costitutivo o allo statuto promuovono, senza fini di lucro, scambi culturali con Paesi esteri, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 45 per cento dell'ammontare delle erogazioni stesse e comun-

que per un importo complessivo non superiore all'1 per cento del reddito d'impresa dichiarato, da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

2. Il credito d'imposta non può essere fatto valere qualora l'ammontare complessivo delle erogazioni liberali ricevute dalla associazione sia superiore a un miliardo di lire. A tal fine, l'associazione beneficiaria dovrà rilasciare apposita documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi dei soggetti di cui al comma 1 che effettuano le erogazioni liberali, attestante l'entità delle somme percepite nel periodo d'imposta a titolo di liberalità, e, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il pieno possesso dei requisiti richiesti.

3. Il credito d'imposta è concesso a condizione che le associazioni siano dotate di personalità giuridica e perseguano esclusivamente le finalità di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Ai fini della concessione del credito d'imposta, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi apposita dichiarazione del legale rappresentante della società o dell'ente nella quale sia specificata l'entità della erogazione stessa e la destinazione dei fondi alle associazioni che possiedono i requisiti di cui al comma 1 e al comma 2. Alla dichiarazione del legale rappresentante deve essere allegata una certificazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri, attestante l'effettività delle erogazioni alle associazioni predette e la regolarità documentale delle stesse.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994.

5. 01.

Pinza, Castellani.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:

d-ter) tenuta del registro cronologico dei componenti di reddito e delle relative movimentazioni finanziarie.

6. 1.

Cola.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6. 2.

Al secondo periodo, sostituire le parole: in modo virtuale e con una copia con le seguenti: in modo virtuale o con una copia.

0. 6. 2. 1.

Governo.

Al secondo periodo, sostituire le parole: la parte inadempiente con le seguenti: la controparte.

0. 6. 2. 2.

Governo.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modifiche ed integrazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272, come sostituito dall'articolo 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale e con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la parte inadempiente.

6. 2.

Pinza, Castellani.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Trattamento fiscale delle operazioni di prestito titoli).

1. I redditi di capitale corrisposti per operazioni di finanziamento in titoli sono soggetti alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto. Detto regime non si applica qualora i suddetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituito di imposta, da uno degli altri soggetti che interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.

3. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dall'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge.

6. 01.

Pinza, Castellani.

ART. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-quater. È consentita l'emissione dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale e viceversa.

7. 1.

Molgora.

ART. 7-bis.

Al comma 3, al capoverso, sopprimere le parole: e vidimare.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: (Bollatura facoltativa);

al comma 5, al capoverso, sopprimere le parole: e vidimati;

al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: « e vidimare » sono soppresse.

7-bis 3.

La Commissione.

Sopprimere il comma 8.

*** 7-bis 1.**

Turci, Visco, Agostini, Boselli, Brunale, Cennamo, De Benetti, Manca, Mariani, Magda Negri, Sitra, Vannoni.

Sopprimere il comma 8.

*** 7-bis 2.**

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi, Garavini, Pistone.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, le parole: « e non vidimate per almeno due anni consecutivi » sono soppresse;

b) nel terzo periodo, le parole da: « ovvero la vidimazione annuale » fino alla fine del comma sono soppresse.

7-bis 4.

Governo.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , qualora detti apparecchi non facciano uso delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alle tabelle A e B della legge 28 dicembre 1993, n. 549, o, comunque, delle sostanze responsabili dell'aumento dell'effetto serra quali clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) e loro composti.

*** 8. 1.**

Scalia.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , qualora detti apparecchi non facciano uso delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla tabelle A e B della legge 28 dicembre 1993, n. 549, o, comunque, delle sostanze responsabili dell'aumento dell'effetto serra quali clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) e loro composti.

*** 8. 2.**

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi, Garavini, Pistone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

**** 8. 3.**

Turci, Di Stasi, Duca, Mariani, Cesetti, Uccielli, Ferrante, Giacco, Sbarbati, Mastroluca, Brunale, Incorvaia, Scozzari, Gerardini, Saia, Nardone, Albertini, Oliverio, Tattarini, Paoloni, Di Capua, Di Fonzo, Bonito, Montecchi, Vannoni, D'Aimmo, Lumia.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. I contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazioni e redatti in forma pubblica.

**** 8. 4.**

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

ART. 9.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È abrogato, altresì, l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

9. 1.

Cola.

ART. 10.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. I commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono sostituiti dai seguenti:

« 27. In attesa di un'organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole, il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

“5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determi-

nato nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 10 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 15 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.

5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento.

5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro”.

28. La riduzione contributiva di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1984, n. 64, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, fermi restando i limiti di durata ivi previsti, è fissata nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. Alla riduzione contributiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dal comma 27 del presente articolo, e gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30 ».

10. 1.

Muzio, Guerra, Marino, Carazzi,
Garavini, Pistone.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« g-bis) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici ».

10. 01.

Pinza, Gerbaudo.

Dopo l'articolo 10-bis. inserire il seguente:

ART. 10-ter.

1. L'ANAS, ora ENAS, è autorizzata ad assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le unità di personale operaio che abbiano già prestato servizio anche non continuativo per l'Ente medesimo, in provincia di Belluno, in applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1248, e che tutt'ora risultano iscritte alle liste di collocamento.

10-bis 01.

Bampo, Devetag, Fontan, Ballaman.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 19 luglio 1994.**

Aimone Prina, Aloi, Amici, Anedda, Arata, Arlacchi, Baccini, Baldi, Bampo, Bindi, Casini, Cicu, Costa, Di Lello, Dorigo, Fiori, Fumagalli Carulli, Li Calzi, Marano, Maroni, Mastrangelo, Matteoli, Mazzetto, Mazzone, Meo Zilio, Michelini, Milio, Mironi, Parisi, Parlato, Polli, Antonio Rastrelli, Rizza, Rocchetta, Romani, Segni, Tarditi, Urbani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 18 luglio 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CARLI ed altri: « Norme relative all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari a tutela dei diritti dei consumatori » (954);

REBECCHI ed altri: « Norme concernenti l'esercizio dei distributori di carburante, la tutela della salute degli addetti e dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente » (955);

REBECCHI ed altri: « Norme per la determinazione della base imponibile nella tassazione del consumo di gas metano al fine di tutelare gli interessi e i diritti dei consumatori e degli utenti » (956);

REBECCHI ed altri: « Legge quadro sull'ordinamento del sistema fieristico » (957);

REBECCHI ed altri: « Norme per limitare la utilizzazione del cloruro di polivinilico (PVC) a tutela della salute dei consumatori e della prevenzione dell'inquinamento ambientale » (958);

REBECCHI ed altri: « Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti » (959);

REBECCHI ed altri: « Norme in materia di controlli per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dai veicoli a motore e dagli impianti termici » (960);

REBECCHI ed altri: « Istituzione del libretto personale per la semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubbliche amministrazioni » (961);

CARLI ed altri: « Norme a tutela del consumatore contro le clausole inique o vessatorie inserite nei contratti » (962);

FROSIO RONCALLI: « Modifica dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, concernente le procedure di assunzione di lavoratori da parte dello Stato e degli enti pubblici » (963);

BAMPO: « Esenzione dal pagamento dell'ICI per i soggetti a basso reddito che utilizzano l'immobile come abitazione principale » (964);

BAMPO: « Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili » (965);

BAMPO: « Riduzione dell'aliquota IVA per interventi di recupero del patrimonio edilizio » (966);

PERETTI ed altri: « Ordinamento della professione di consulente della motorizzazione » (967).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale d'iniziativa regionale.

In data 18 luglio 1994 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto:

« Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione » (968).

Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato ad una proposta di legge.

La proposta di legge CALDERISI ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente della regione » (724) (*annunziata nella seduta del 20 giugno 1994*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato BASSI LAGOSTENA.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Gasparri ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

GASPARRI ed altri: « Esclusione della polizia locale dall'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, concernente revisione della disciplina del pubblico impiego » (284).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di disegni di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alla III Commissione permanente (Esteri), in sede referente:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscale, con Protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 » (846) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993 » (847) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993 » (849) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 6 dicembre 1990 » (850) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica democratica e popolare algerina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali, con Protocollo, fatta ad Algeri il 3 febbraio 1991 » (854) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Mauritius per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Port-Louis il 9 marzo 1990 » (856) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990 » (857) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*).

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 15 giugno 1994 al 30 giugno 1994 (da L 150 a L 164 e da C 164 a C 178), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie;

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SETTIMA DIRETTIVA 94/21/CE – Settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente le disposizioni relative all'ora legale;

alla V Commissione (Bilancio):

COM(94) 190 – Proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità;

alla VI Commissione (Finanze):

COM(94) 190 – Proposta modificata di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità;

alla VIII Commissione (Ambiente):

DIRETTIVA 94/24/CE – Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

alla IX Commissione (Trasporti):

POSIZIONE COMUNE (CE) 18/94 – Posizione comune (CE) n. 18/94, del 16 maggio 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile;

DIRETTIVA 94/25/CE – Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto;

COM(93)449 – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote;

alla X Commissione (Attività produttive):

POSIZIONE COMUNE (CE) 16/94 – Posizione comune (CE) n. 16/94 definita dal Consiglio il 10 marzo 1994 (CE) in vista dell'adozione della direttiva 94/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

POSIZIONE COMUNE (CE) 17/94 – Posizione comune (CE) n. 17/94, del 10 marzo 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

PROGETTO DI REGOLAMENTO – Progetto di regolamento (CE) della Commissione, del 30 settembre 1994, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia;

DIRETTIVA 94/26/CE – Direttiva 94/26/CE della Commissione, del 15 giugno 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

DIRETTIVA 94/22/CE – Direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi;

COM(94) 236 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari;

alla XI Commissione (Lavoro):

COM(94) 233 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

alla XII Commissione (Affari sociali):

POSIZIONE COMUNE (CE) 16/94 – Posizione comune (CE) n. 16/94 definita dal Consiglio il 10 marzo 1994 in vista dell'adozione della direttiva 94/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica per la seconda volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

POSIZIONE COMUNE (CE) 17/94 – Posizione comune (CE) n. 17/94, del 10 marzo 1994, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

DIRETTIVA 94/26/CE – Direttiva 94/26/CE della Commissione, del 15 giugno 1994, che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/196/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione;

COM(94) 233 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'istituzione di un'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

COM(94) 236 – Proposta modificata di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comunitaria per gli aromi impiegati nei prodotti alimentari;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

DIRETTIVA 94/24/CE – Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994,

che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

COM(94) 201 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce l'importo dell'aiuto ai produttori nel settore del luppolo per il raccolto 1993;

COM(94) 159 – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 luglio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 30 giugno 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della conferma della nomina del signor Moreno Gori a commissario straordinario dell'Enasarco.

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione (Lavoro).

**Annunzio di una risoluzione
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza un risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 20 giugno 1994, a pagina 279, seconda colonna, alle righe dalla sedicesima alla diciannovesima, deve leggersi: « CASTELLAZZI: "Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione e istituzione del Consiglio per la politica monetaria" (718) » e non « CASTELLAZZI: "Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione e istituzione del Consiglio per la politica comunitaria" (718) », come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-37
Lire 1000